



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 4 DEL 23/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN VIA MICHELANGELO BUONARROTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.D.L. "AQUALANDIA" FINO AL 31/03/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che la via Michelangelo Buonarroti è una strada comunale a doppio senso di circolazione che collega la S.P. 42 Roma Destra al centro abitato del Lido di Jesolo, sarà interessata da lavori di urbanizzazione primaria del Piano di lottizzazione denominato "Aqualandia";

Visto gli elaborati progettuali del suddetto Piano di lottizzazione dai quali si evince che il tratto interessato ai lavori comporta deviazioni e sospensioni della circolazione stradale nel tratto di via Buonarroti compreso fra via Roma Destra e l'intersezione con le vie Padania e Ceolotto;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza per la modifica della viabilità acquisita il 21/01/2022 al protocollo GE/2022/0004107, dalla ditta GRANDI OPERE S.R.L. con sede in Borgoricco (PD), via Capitello n. 7, in qualità di Impresa esecutrice dei lavori in premessa, con la quale chiede l'emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare nel tratto di strada interessato dalle attività di cantiere;

Visto la Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2022/9 del 20/01/2022 rilasciata con prescrizioni dal competente ufficio C.o.s.a.p. del Comune di Jesolo fino al 15/03/2022;

Visto l'art. 11 del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (Art. 1 L. n. 160 del 27/12/2019), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25 marzo 2021;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 39, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 in correlazione con gli articoli del Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

1. che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino alle ore 24:00 del 31/03/2022 e comunque fino ad ultimazione dei lavori in premessa citati, previa eventuale autorizzazione di proroga dei termini, la circolazione veicolare su via M. Buonarroti, nel tratto compreso tra la via Roma Destra - S.P. n. 42 e l'intersezione con la via Padania e la via L. Ceolotto, sia opportunamente regolamentata, vietata deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolata da movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione o da impianto semaforico mobile a seconda delle esigenze del caso.
2. che possa essere eventualmente vietata, nei tratti interessati dall'occupazione, la sosta dei veicoli, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione a carico degli inadempienti, la cui segnaletica mobile dovrà essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione;
3. che l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
 - a. l'ente proprietario della strada,

- b. il n° di Ordinanza,
 - c. l'impresa esecutrice dei lavori,
 - d. le date di inizio e fine lavori,
 - e. il recapito del responsabile del cantiere e il n° di telefono.
4. che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
 5. che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
 6. sia consentito l'accesso alle eventuali proprietà private prospicienti il cantiere con i veicoli dei residenti, frontisti e/o domicilianti;
 7. che l'area delle operazioni, dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di attrezzature, materiali, ecc. (Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE), dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso del l'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessato, e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni (ad es.: via Roma Destra, via Padania-Ceolotto, ecc.).

Inoltre la circolazione veicolare e pedonale, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti e alle attività economiche nella zona interessata dai lavori.

Altresì è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, a tutela dell'utenza durante le eventuali operazioni di sollevamento dei materiali od altre attività di cantiere, di sospendere temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale, utilizzando dei movieri per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali operazioni.

La ditta esecutrice dei lavori, inoltre avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico-segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni-norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà essere modificata o sospesa per esigenze di pubblico interesse.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.